

EMERGENZA COVID-19
REGOLAMENTO CONTRIBUTO SU AMMORTIZZATORI SOCIALI
(F.I.S. E CIG IN DEROGA)

Art. 1 - Oggetto della prestazione

Al fine di sostenere gli studi/aziende iscritti nel contesto emergenziale provocato dalla diffusione del Covid-19 Ebipro, nei limiti delle risorse economiche stanziare, riconosce un contributo per ogni lavoratore per il quale, a seguito della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro abbia richiesto gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente Normativa (F.I.S. Cig in deroga e Fondi di Solidarietà Trento e Bolzano di seguito gli "ammortizzatori").

Nello specifico, Ebipro eroga:

- **un contributo integrativo** di € 250 una tantum, per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l'orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori **sia stata accolta**;
- **un contributo straordinario** per un massimo di 9 settimane consistente in un contributo giornaliero per i casi di sospensione, riproporzionato in caso di riduzione dell'orario di lavoro, di € **19,00** (arrotondato al centesimo) per le retribuzioni lorde mensili fino ad € 2.159,48 e di € **23,00** (arrotondato al centesimo) per le retribuzioni lorde mensili oltre € 2.159,48 per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l'orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori previsti dalle normative vigenti **non sia stata accolta esclusivamente per incapienza delle risorse stanziare**.

N.B. Gli importi del contributo giornaliero Ebipro consistono nel 50% dei Massimali della Cigo definiti dall'INPS (anno 2020) calcolati su base giornaliera.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla regolare iscrizione e contribuzione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro) del datore di lavoro e dei dipendenti interessati da almeno 6 mesi continuativi al momento della richiesta.

Il contributo di cui al presente articolo deve essere anticipato al lavoratore dal datore di lavoro previa autorizzazione da parte di Ebipro, come indicato all'art. 2 ed essere inserito con voce specifica "Anticipo contributo Ebipro Covid-19" nel Libro Unico del Lavoro, evidenziandolo separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

I contributi sopra indicati potranno essere richiesti alternativamente ed una sola volta nel corso dell'iscrizione alla bilateralità.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo

Al fine di permettere ad Ebipro di verificare la regolarità contributiva e la capienza delle risorse stanziare prima di procedere all'anticipazione del contributo di cui all'art. 1, il datore di lavoro deve presentare **entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento o diniego agli ammortizzatori, una sola volta ed in un'unica soluzione**, alla e-mail autorizzazione.sostegnoalreddito@ebipro.it:

- 1) **Richiesta di autorizzazione ad Ebipro** di anticipazione del **contributo integrativo** (Modulo A disponibile sul sito www.ebipro.it nella pagina "Servizi" alla voce "Sostegno al Reddito"), regolarmente compilata e sottoscritta dal datore di lavoro, corredata dal provvedimento di autorizzazione al pagamento degli ammortizzatori

o, in alternativa,
- 2) **Richiesta di autorizzazione ad Ebipro** di anticipazione del **contributo straordinario** (Modulo B disponibile sul sito www.ebipro.it nella pagina "Servizi" alla voce "Sostegno al Reddito"), regolarmente compilata e sottoscritta dal datore di lavoro, dal provvedimento di rigetto al pagamento degli ammortizzatori;

Ebipro, all'esito di questa prima fase istruttoria comunicherà alternativamente *l'autorizzazione a procedere all'anticipazione delle somme come sopra determinate *la sospensione in caso di irregolarità contributive, con assegnazione di un congruo termine per la regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà archiviata con esito negativo, *il rigetto della domanda.

L'autorizzazione verrà comunicata da Ebipro sulla casella di posta elettronica indicata dal datore di lavoro nella sezione dedicata del modulo. L'autorizzazione avrà una validità di 90 gg. dalla data di rilascio, termine decorso il quale si intenderà decaduta.

- 3) A seguito di autorizzazione da parte di Ebipro di cui al punto precedente, il datore di lavoro potrà provvedere all'anticipazione di cui all'art. 1 ed inviare, **entro e non oltre il mese successivo alla/e anticipazione/i**, alla e-mail liquidazione.sostegnoalreddito@ebipro.it indicando **nell'oggetto della stessa il numero di protocollo** rilasciato da Ebipro con la comunicazione di autorizzazione i seguenti allegati:
- Copia della/e busta/e paga da cui risulti la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro del/i lavoratore/i oggetto della domanda;
 - Copia del Libro Unico del Lavoro in cui sia evidenziata l'anticipazione al lavoratore da parte del datore di lavoro del contributo integrativo (in caso di avvenuto accoglimento della richiesta di accesso agli ammortizzatori) o del contributo straordinario (in caso di diniego) , quest'ultimo per un massimo di 9 settimane, così come autorizzati.

Ebipro, espletate tutte le verifiche, provvede alla corresponsione del contributo **entro 2 mesi** dalla presentazione della domanda di liquidazione completa di tutta la documentazione.

L'anticipazione del contributo solleva Ebipro da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento delle somme ai lavoratori, compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta.

E.BI.PRO. può invitare il datore di lavoro a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale in assenza di riscontro la pratica verrà definita con esito negativo.

Art. 3 - Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi/aziende in regola con i contributi alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro). In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

Ebipro si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

Art. 4 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 6/04/2020.